

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
(cress@pec.minambiente.it)

Ministero della transizione ecologica Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (ctva@pec.minambiente.it)

E, p.c.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it)

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Stot. n. (vedi intestazione digitale)

Class: 34.43.01 Fasc. 201.9.1/2021

Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica (regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Cygetto: [ID\_VIP: 4502] Istanza di proroga di validità temporale del decreto di compatibilità ambientale D.M 166 del 19.06.2014, relativo al progetto di "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi San Benedetto Stoccaggio". Proponente: Gas Plus Storage S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura

Con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riscontra la nota prot. n. 82642 del 28/07/2021 di codesto Ministero della transizione ecologica con cui è stato trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS n. 98 del 17/05/2021, e con cui contestualmente è stato richiesto il parere di competenza di questo Ministero della cultura nell'ambito della procedura di proroga dei termini di validità del D.M. n. 166 del 19/06/2014 di compatibilità ambientale per l'opera di cui all'oggetto.

Visto il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e

09/08/2021

nus



p. 1/8

dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

visto quanto già disciplinato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

visto l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicata in G.U. n. 102 del 29/04/2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;

considerato che la Soc.tà Gas Plus Storage S.r.l. con nota prot. N.GP06-2019U0002-FO DU/MB/mb del 08/02/2019 acquisita al protocollo n. 4883 del 18/02/2019, ha presentato istanza di proroga di validità temporale per ulteriori 5 anni del decreto di compatibilità ambientale D.M. 000166 del 19/06/2014, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al progetto "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi "San Benedetto Stoccaggio",

considerata la successiva nota prot. N.GP06-2019U0006-FO DU/MB/mb del 08/03/2019 di chiarimento e perfezionamento atti da parte della Soc.tà Gas Plus Storage S.r.l. a seguito delle richieste dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

considerato che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. DVA-0007564 del 25/03/2019 ha trasmesso l'istanza e la documentazione depositata dalla Soc.tà Gas Plus Storage S.r.l. ai fini della procedura in argomento, chiedendo "se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla Società sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate .. o se vi siano le condizioni per prorogare il provvedimento di VIA in questione";

vista e considerata la documentazione depositata dalla Soc.tà ai fini della procedura in argomento consistente nella "Relazione ambientale per la proroga del provvedimento VIA", in quanto, come comunicato dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la ulteriore documentazione trasmessa e denominata "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", relativa all'ottemperanza alla prescrizione A.26), sarà oggetto di una specifica valutazione di verifica di ottemperanza;

considerato che questa Direzione generale ABAP con nota prot. 9587 del 01/04/2019 ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP delle Marche di voler comunicare se vi siano o meno "motivi ostativi come ad esempio la modifica dello stato dei luoghi o l'adozione di provvedimenti ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 nelle aree interessate alla realizzazione delle opere di cui trattasi per assentire a detto rinnovo";

09/08/2021

mos ?



p. 2/8

considerato che la Soprintendenza ABAP delle Marche, con nota prot. 10133 del 15/05/2019 ha trasmesso le proprie valutazioni come qui di seguito integralmente riportate:

< Con riferimento alla Vs. istanza Prot. 0009587 del 01/04/2019, pervenuta in data 01/04/2019 e acquisita agli Atti d'Ufficio con Ns. Prot. 0007457 del 08/04/2019, per quanto concerne gli aspetti della tutela architettonica e paesaggistica, si conferma il parere già reso e inserito nel DM. 000166 del 19/06/2014.

Vista la prossimità dell'intervento ad aree note per precedenti rinvenimenti di natura archeologica che attestano la presenza di un esteso abitato databile al Neolitico (dichiarato di interesse archeologico con DM 15/03/1993 e con DM 06/06/1996) e all'età del Bronzo, oltreché di un edificio rustico di età romana, noto da raccolte di superficie, questa Soprintendenza, considera l'area d'intervento a elevato rischio archeologico, come ampiamente attestato agli Atti d'Ufficio e pertanto, richiamando quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 25 del D.Lgs 50/2016, ritiene di dover necessariamente integrare il contributo istruttorio reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con nota Prot. 0009511 del 09/11/2011. Pertanto, si ravvisa la necessità di procedere, ai sensi del comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, all'attivazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiedendo l'esecuzione di saggi archeologici all'interno dell'area di Progetto, secondo le seguenti modalità:

- Dovranno essere realizzati almeno 10 sondaggi preventivi finalizzati a verificare eventuali interferenze archeologiche nell'area di Progetto, disposti a coprire l'intera estensione dell'area di lavorazione e aventi essi stessi una larghezza minima di m 2 e la cui disposizione, orientamento e geometria saranno da concordare durante le fasi operative con questo Ufficio, in considerazione delle caratteristiche morfologiche dell'area in oggetto e delle modalità operative di esecuzione del Progetto;
- Tutte le attività di indagine dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e con il controllo in cantiere di archeologi professionisti che, per espressa previsione dell'incarico ricevuto dal Committente, prenderanno accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderanno conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagneranno l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;
- i saggi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico di medie dimensioni a benna liscia, procedere per tagli orizzontali di limitato spessore ed essere condotti fino all'individuazione della quota archeologica o, in sua assenza, fino a livelli antropicamente sterili;
- Eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- Sarà cura della stessa ditta di archeologi valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo stratigrafico manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeostratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- Il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo. Visto il concreto rischio di intercettare depositi databili al Neolitico, connessi alla presenza a breve distanza del sito di S. Giacomo della Marca, si richiede che le attività di assistenza in corso d'opera di tutte le movimentazioni terra, a qualunque titolo effettuate, nell'area di Progetto, siano eseguite da professionista archeologo con specifiche competenze preistoriche e/o geoarcheologiche, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente a questo Ufficio;
- In caso di rinvenimenti la modalità di prosecuzione dei saggi archeologici sarà concordata in sede di sopralluogo con il personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza per stabilire eventuali approfondimenti stratigrafici utili alla comprensione del deposito archeologico (stato di conservazione, spessore e sua eventuale articolazione cronologica);
- In caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;
- I reperti mobili rinvenuti dovranno, se le condizioni di conservazione lo consentiranno, essere sottoposti a

09/08/2021





p. 3/8

lavaggio, successiva catalogazione e studio preliminare (comprensivo di almeno parziale rimontaggio dei frammenti ceramici), utile a un inquadramento crono-culturale del contesto archeologico. Inoltre i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi di sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.

Si ricorda poi che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti di natura archeologica, la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto.

Resta inteso che il parere definitivo sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute. >;

considerato che la Soprintendenza ABAP delle Marche, sentita per le vie brevi, non ha ritenuto di dover modificare o aggiornare il parere reso con nota prot. 10133 del 15/05/2019;

considerato che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. DVA-0022682 del 09/09/2019, relativamente alla richiesta della Soc.tà di proroga di 60 giorni dei tempi per la consegna della documentazione integrativa di cui alla richiesta avanzata dal medesimo Ministero dell'ambiente, ha comunicato "di poter accordare il differimento temporale richiesto" e che "qualora la documentazione integrativa .. non dovesse pervenire entro il 20/10/2019 la Commissione VIA VAS provvederà a chiudere l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti";

considerato che, a far data dalla comunicazione dell'allora Ministero dell'ambiente del 09/09/2019, non risulta pervenuta alcuna altra comunicazione e alcuna altra documentazione da parte della Soc.tà;

preso atto del parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 98 del 17 maggio 2021, trasmesso dal Ministero della transizione ecologica a questa Direzione generale ABAP con nota prot. 82642 del 28/07/2021;

presto atto che nel medesimo parere negativo della CTVA sono riportati anche alcuni contenuti relativi al ricorso avanzato dal Comune di San Benedetto del Tronto nel 2019 e conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 23 marzo 2021, qui di seguito trascritti:

- < il TAR Lazio sede di Roma, Sezione Terza-ter, con sentenza n. 7573 dell'11 giugno 2019 su ricorso del Comune di San Benedetto del Tronto disponeva il riesame del provvedimento di VIA, a cui procedeva la Commissione con il parere n. 3068 del 5/07/2019, riscontrando la nota della Divisione prot. DVA/15158 del 13/06/2019 - recante trasmissione per i seguiti di competenza della sentenza - esprimendo parere secondo cui "alla luce della documentazione esaminata non ci siano evidenze che gli eventi sismici richiamati possano avere modificato l'assetto tettonico della struttura del sito proposto per lo stoccaggio";
  - il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 2622 del 23 marzo 2021 ha dichiarato improcedibile l'intero ricorso, sulla scorta della natura meramente confermativa del parere della CTVA: "Nel cennato parere, a sua volta, la Commissione: premette che il procedimento di rilascio della concessione di stoccaggio è ancora pendente; osserva che il sito di stoccaggio è stato, a suo tempo, dichiarato idoneo dall'apposita Commissione CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie), istituita presso il Ministero dello sviluppo economico; aggiunge che è in corso, presso il medesimo Ministero dello sviluppo economico, "la conferenza di servizi successiva all'emanazione del decreto di VIA, il cui scopo è il raggiungimento dell'intesa tramite l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte. Richieste di valutazione ulteriore possono essere, pertanto, presentate in tale sede"; rileva che, "ove si giungesse alla fase di conferimento della concessione di stoccaggio, il Ministero dello sviluppo economico imporrebbe alla società di conformarsi a quanto indicato nelle Linee Guida ... consegnate in data 24 novembre 2014 dal gruppo di lavoro costituito nell'ambito della Commissione CIRM"; conferma in toto le valutazioni già espresse in sede di procedimento di VIA....Emerge per tabulas, dunque, che il parere non consegue ad una rinnovata istruttoria, ad una rivalutazione funditus della questione, ad una nuova ponderazione dell'interesse pubblico primario in comparazione con i contestuali e concorrenti interessi privati: al

09/08/2021

pus



p. 4/8

contrario, in tale atto la Commissione si riporta integralmente alle valutazioni operate in precedenza, non ravvisando alcuna ragione per riconsiderare la questione, anche perché, comunque, le perplessità comunali potranno essere rappresentate nei successivi stadi del procedimento">;

preso atto che nel parere della CTVA n. 98/2021 sopra richiamato viene specificato che "il presente parere ha per oggetto la verifica della documentazione relativa all'istanza di proroga quinquennale della validità temporale del Decreto VIA n. 166 del 19/06/2014 inerente al progetto "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi San Benedetto Stoccaggio" in riscontro a quanto richiesto dalla Direzione con nota prot. DVA/7564 in data 25/03/2019";

preso atto che l'istruttoria della CTVA, come si legge nel parere n. 98/2021, ha evidenziato alcune mancanze e criticità relativamente alla documentazione depositata dalla Soc.tà per l'ottenimento della proroga, e che la stessa CTVA ha rilasciato "motivato parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale della concessione della proroga per 5 anni del termine previsto dal Decreto VIA n. 166 del 19/06/2014 per la realizzazione del progetto "Stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi San Benedetto Stoccaggio" nel comune di San Benedetto del Tronto (AP)";

visto che con Decreto Ministeriale n.166 del 19/06/2014 dell'allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni per il progetto di stoccaggio di gas naturale in strato denominato "San Benedetto Stoccaggio" in argomento;

considerato che il medesimo D.M. 166 del 19/06/2014 ricomprende, per quanto di competenza di questo Ministero, le valutazioni rese dall'allora MiBAC con parere prot. 916 del 14/01/2013, individuando all'art. 1 – Quadro prescrittivo, Sezione B), le seguenti n. 5 prescrizioni:

< Sezione B) Prescrizioni Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Per quanto riguarda le prescrizioni di natura archeologica:

- B.1) scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche;
- B.2) controllo specialistico di tutti i lavori di scavo, compresi servizi ed impianti di cantiere a carico della committenza con affidamento tramite incarico professionale di cui dovrà essere fornita copia alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio dei lavori di controllo a ditta tra quelle abilitate ai sensi della circ. n. 18/2010 della DGA ovvero tra quelle di fiducia del summenzionato Servizio che normalmente operano in tale territorio;
- B.3) in ogni caso l'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con il summenzionato Servizio IV, sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti, e documenti con una relazione scritta, e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori;
- B.4) resta inteso che, qualora sia necessario per la comprensione della situazione archeostratigrafica, l'incaricato potrà chiedere la conduzione manuale di alcuni tratti nonché limitati ampliamenti degli scavi previsti, mentre in caso di rinvenimenti la possibilità e modalità di prosecuzione dei lavori saranno concordate con il Servizio IV Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea;

Per quanto riguarda le prescrizioni di natura paesaggistica:

B.5) dovrà essere prevista una maggiore schermatura della "candela", in particolar modo dal vicino asse autostradale, importante punto di vista lineare. >;

09/08/2021

of rus



p. 5/8

preso atto che, nella documentazione depositata, la Soc.tà dichiara che non vi sono variazioni al quadro progettuale rispetto a quanto già valutato compatibile ambientalmente con D.M. n. 166 del 19/06/2014, e che non sono intervenute modifiche nelle previsioni urbanistiche e nel quadro vincolistico;

considerato che sulla base della documentazione depositata dalla Soc.tà, con riguardo allo stato dei luoghi e al quadro vincolistico e normativo vigente, la Soprintendenza ABAP delle Marche ha ritenuto di poter comunicare che "..per quanto concerne gli aspetti della tutela architettonica e paesaggistica, si conferma il parere già reso e inserito nel DM. 000166 del 19/06/2014";

considerato che la medesima Soprintendenza ABAP delle Marche, con particolare riferimento alla tutela archeologica, ha inoltre comunicato che "..considerata l'area d'intervento a elevato rischio archeologico, come ampiamente attestato agli Atti d'Ufficio e pertanto, richiamando quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico Art. 25 del D.Lgs 50/2016, ritiene di dover necessariamente integrare il contributo istruttorio reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con nota Prot. 0009511 del 09/11/2011. Pertanto, si ravvisa la necessità di procedere, ai sensi del comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, all'attivazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico",

**considerato** il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, trasmesso con nota prot. 27057 del 06/08/2021, e qui di seguito integralmente riportato:

< In riferimento all'opera in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 10133 del 15.05.19 con la quale la Soprintendenza ABAP delle Marche chiarisce e specifica, per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, il contributo istruttorio già reso dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche con prot. 9511 del 09.11.2011.</p>

Al riguardo, in tale nota, la richiesta della Soprintendenza, poi riportata alla prescrizione n. 1 del parere reso dal Ministero per i beni e le attività culturali con prot. 0916 del 14.01.2013 riferita ad attività di archeologia preventiva («scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche»), non conteneva le indicazioni sulle attività da effettuare a seguito di detto scoticamento.

Di conseguenza la nota trasmessa Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 10133 del 15.05.19 ai fini della proroga del DM in argomento deve essere presa in considerazione in quanto vengono in essa esplicitate le modalità delle indagini da effettuare a seguito del richiesto decorticamento dell'area interessata dai lavori di progetto.>;

considerato quanto emerso dall'istruttoria condotta e quanto sopra richiamato, acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP delle Marche e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP, preso atto del parere negativo rilasciato dalla Commissione CTVA n. 98 del 17 maggio 2021 e dei rilievi e motivazioni in esso contenute, questa Direzione generale ABAP, per quanto di stretta competenza, non ravvisa particolari motivi ostativi alla proroga del D.M. n. 166 del 19/06/2014 a condizione che la prescrizione B.1, della Sezione B) di cui all'art. 1 del suddetto D.M., sia integrata e riformulata come segue:

- "B.1) scoticamento preliminare di tutte le aree interessate dagli scavi con totale asportazione dell'arativo per accertare in estensione l'eventuale presenza di strutture antropiche. Al riguardo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016:
- dovranno essere realizzati almeno 10 sondaggi preventivi finalizzati a verificare eventuali
  interferenze archeologiche nell'area di Progetto, disposti a coprire l'intera estensione dell'area di
  lavorazione e aventi essi stessi una larghezza minima di m 2 e la cui disposizione, orientamento e
  geometria saranno da concordare durante le fasi operative con la Soprintendenza competente per

09/08/2021

nut



p. 6/8

territorio, in considerazione delle caratteristiche morfologiche dell'area in oggetto e delle modalità operative di esecuzione del Progetto;

- tutte le attività di indagine dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente per territorio e con il controllo in cantiere di archeologi professionisti che, per espressa previsione dell'incarico ricevuto dal Committente, prenderanno accordi preventivi con la Soprintendenza competente per territorio sullo svolgimento dei lavori, ne renderanno conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagneranno l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;
- i saggi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico di medie dimensioni a benna liscia, procedere per tagli orizzontali di limitato spessore ed essere condotti fino all'individuazione della quota archeologica o, in sua assenza, fino a livelli antropicamente sterili;
- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura della stessa ditta di archeologi valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo stratigrafico manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
- il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati alla Soprintendenza competente per territorio con congruo anticipo. Visto il concreto rischio di intercettare depositi databili al Neolitico, connessi alla presenza a breve distanza del sito di S. Giacomo della Marca, si richiede che le attività di assistenza in corso d'opera di tutte le movimentazioni terra, a qualunque titolo effettuate, nell'area di Progetto, siano eseguite da professionista archeologo con specifiche competenze preistoriche e/o geoarcheologiche, il cui curriculum dovrà essere sottoposto preventivamente alla Soprintendenza competente per territorio;
- in caso di rinvenimenti la modalità di prosecuzione dei saggi archeologici sarà concordata in sede di sopralluogo con il personale tecnico-scientifico alla Soprintendenza competente per territorio per stabilire eventuali approfondimenti stratigrafici utili alla comprensione del deposito archeologico (stato di conservazione, spessore e sua eventuale articolazione cronologica);
- in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto;
- i reperti mobili rinvenuti dovranno, se le condizioni di conservazione lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio, successiva catalogazione e studio preliminare (comprensivo di almeno parziale rimontaggio dei frammenti ceramici), utile a un inquadramento crono-culturale del contesto archeologico. Inoltre i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi di sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato.

Si ricorda poi che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in caso di rinvenimenti di natura archeologica, la prosecuzione dei lavori sarà concordata con la Soprintendenza competente per territorio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto.

Resta inteso che il parere definitivo sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute."

09/08/2021

hus



p. 7/8

Inoltre, si rappresenta che le prescrizioni B.2, B.3, B.4, ancorché in parte meglio specificate dalla prescrizione B.1 riformulata come sopra, possano ritenersi confermate salvo l'aggiornamento della denominazione degli Uffici di questo Ministero, al fine di renderle coerenti con il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al DPCM 169 del 2 dicembre 2019. Pertanto, la dicitura "Servizio IV – Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea" e la dicitura "Servizio IV" sono da sostituire con la dicitura "Soprintendenza competente per territorio".

Il funzionario responsabile Arch. Maria Teresa Idone

pry

Il Dirigente del Servizio V Arch. Rocco Rosario Tramutola

Per il DIRETTORE GENERALE (Arch. Federica GALLONI)

II DIRIGENTE DELEGATO
Arch. Rocco Rosario Tramutola
(rif. delega nota prot. 25118 del-21/07/2021)

p. 8/8